



**Comune di**  
**VILAFRANCA PADOVANA**  
Provincia di PADOVA

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE**  
**COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO**  
**DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2014

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Istituzione dell'Addizionale comunale all'IRPEF

Art. 3 – Determinazione dell'Aliquota

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Versamento

Art. 6 - Rinvio a disposizioni di Legge

Art. 7 - Entrata in vigore

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## **Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

1. Il Comune di Villafranca Padovana istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Villafranca Padovana.

## **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,4%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

## **Articolo 4 – Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00)
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 (quindicimila/00) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

## **Articolo 5 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dal comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore è il 1° gennaio dell'anno di riferimento.